



Città di Novi Ligure
Ufficio Segreteria Generale

NORME REGOLAMENTARI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS.39/2013
SULL'INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DI INCARICHI.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 29/7/2013 (esecutivo dal 25/8/2013).

Via Paolo Giacometti, 22
Tel. 0143 772238 - Fax 0143 772200
e-mail segreteria@comune.noviligure.al.it
e-mail certificata: protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

“NORME DI ATTUAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL’ ARTICOLO 1, COMMI 49 E 50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.”

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nel segretario generale (di seguito per brevità indicato con “il responsabile”), cura che siano rispettate le disposizioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 39/2013 (di seguito “decreto”).
1. Nel caso in cui, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali o su segnalazione di terzi, detto responsabile venga a conoscenza di casi di possibile violazione delle disposizioni sull’inconferibilità di cui al decreto, segnala prontamente la fattispecie all’organo che ha conferito l’incarico, di norma il sindaco o suo delegato; trascorsi cinque giorni lavorativi per la verifica di eventuali osservazioni, nel caso in cui le stesse non siano ritenute dirimenti, la segnalazione è inoltre trasmessa all’Autorità nazionale anticorruzione (Civit), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative, così come previsto dal comma 2 dell’art. 15 del decreto.
2. L’atto di conferimento di incarico adottato in violazione delle disposizioni del decreto e il relativo contratto sono nulli. L’organo che ha conferito incarichi nulli non può per tre mesi conferire gli incarichi di competenza. Il termine decorre dalla data di adozione del provvedimento di incarico. Il relativo potere è esercitato dal vicesindaco, nel caso in cui l’atto nullo sia stato emanato dal sindaco, o da questi se l’atto è stato emanato dal vicesindaco o da un assessore delegato o da altro soggetto eventuale.
3. Nel caso in cui, d’ufficio o su segnalazione di terzi, il responsabile venga a conoscenza di casi di possibile violazione delle disposizioni sull’incompatibilità di cui al decreto, in presenza di rapporto di lavoro con il Comune subordinato o autonomo, contesta prontamente la fattispecie all’interessato, informando l’Ufficio Personale o il responsabile che ha conferito l’incarico. Decorso il termine perentorio di quindici giorni senza che siano risolte le cause d’incompatibilità, l’interessato decade dall’incarico e si procede alla risoluzione del contratto di lavoro. In analogia a quanto previsto al precedente art. 2, il provvedimento di decadenza è trasmesso all’Autorità nazionale anticorruzione (Civit), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti.
5. L’atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto è pubblicato sul sito dell’amministrazione.”